
Osservazioni di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 235/2025/R/RIF

**AGGIORNAMENTO DELLA QUALITÀ
TECNICA NEL SETTORE DEI RIFIUTI
URBANI E SEMPLIFICAZIONI TQRIF
ORIENTAMENTI FINALI**

Osservazioni di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia al DCO 235/2025/R/Rif

Si riepilogano di seguito le osservazioni al documento di consultazione.

1 Richiesta di esclusione della frazione organica (FO) dal perimetro di calcolo dell'indicatore R3

Si propone di escludere la frazione organica (FO) dal perimetro di calcolo dell'indicatore R3, in coerenza con l'impostazione adottata per le altre frazioni differenziate e al fine di evitare effetti distortivi e penalizzanti nei confronti dei soggetti regolati. La richiesta si fonda sulle seguenti motivazioni:

a) Segnale distorto e penalizzazione delle gestioni virtuose

L'inclusione della FO nella componente Raccimp, che misura gli impatti ambientali della raccolta, comporta un effetto paradossale: penalizza i gestori che effettuano raccolta separata tra FO e rifiuto urbano residuo (RUR), in quanto tale modalità determina percorrenze chilometriche maggiori rispetto a gestioni che ricorrono a un giro unico di raccolta promiscua. Quest'ultima, pur essendo qualitativamente meno efficiente sul piano ambientale, risulta avvantaggiata in termini di performance sull'indicatore R3, a causa della riduzione apparente degli impatti ambientali legati al trasporto.

b) Difformità di trattamento rispetto alle frazioni secche

Non appare coerente la scelta metodologica di includere integralmente la frazione organica ed escludere le frazioni differenziate secche (carta, plastica, vetro, metalli) dal calcolo di R3 – se non per la quota di frazione estranea, determinando un trattamento asimmetrico tra le diverse frazioni differenziate che sono tutte destinate al recupero di materia. Tale approccio risulta in contrasto con l'obiettivo di ARERA di voler intercettare in R3 anche gli impatti evitati di CO₂.

c) Sovrapposizione con la valutazione dell'indicatore R2

La FO è già oggetto di valutazione specifica all'interno dell'indicatore R2. L'inclusione della stessa frazione anche in R3 comporta una duplicazione valutativa, aggravata dal fatto che la frazione estranea della FO è già ricompresa nel parametro QLTRD_FO previsto per R2. Ne deriverebbe un peso eccessivo e non proporzionato attribuito alla frazione organica nell'ambito del sistema complessivo dei macroindicatori.

d) contraddittorietà del trattamento della frazione organica nella formula dell'indicatore R3

Si rileva una incoerenza strutturale nella formulazione dell'indicatore R3 in relazione al trattamento della frazione organica (FO). Tale frazione, infatti, produce effetti contrapposti:

- Da un lato, la FO concorre alla componente ambientale dell'indicatore tramite la variabile *Raccimp_RUR_FO*, dove le percorrenze chilometriche effettuate per la raccolta della FO comportano un incremento delle emissioni di CO₂, con conseguente peggioramento della performance dell'indicatore R3;
- Dall'altro lato, la stessa frazione FO è inclusa nel fattore correttivo *vEff, RD*, che agisce in senso opposto, ovvero riducendo l'impatto ambientale complessivo di CO₂ della raccolta, determinando un miglioramento della performance R3.

Tale impostazione genera una contraddizione metodologica di fondo: la medesima tipologia di rifiuto incide negativamente su R3 in un parametro e positivamente in un altro, rendendo poco comprensibile la finalità del parametro *Raccimp*.

In considerazione di quanto sopra, si propone di escludere integralmente la frazione organica dal calcolo dell'indicatore R3, al pari di quanto previsto per le altre frazioni differenziate secche, lasciandone la valutazione alla sola componente R2.

2 Osservazione sulla contabilizzazione delle distanze chilometriche nel calcolo dell'indicatore R3

Non risulta sufficientemente chiaro, nel DCO 235/2025/R/RIF, quale criterio debba essere adottato per l'attribuzione delle percorrenze chilometriche relative ai giri di raccolta ed al trasporto delle frazioni estranee presenti nelle raccolte differenziate secche (carta, plastica, vetro, metalli) nell'ambito della determinazione dell'indicatore R3.

In particolare, si evidenzia un potenziale ambito di ambiguità se tali percorrenze venissero incluse integralmente. Infatti verrebbero contabilizzate anche le emissioni attribuibili al trasporto delle frazioni effettivamente avviate a riciclo, contraddicendo l'impostazione metodologica del DCO che prevede l'esclusione delle frazioni differenziate secche dal perimetro dell'indicatore R3 (salvo la quota di FE). Ciò comporterebbe una sovrastima delle emissioni associate alla sola frazione estranea (considerando tutti i viaggi come fossero a pieno carico di FE), distorcendo il valore dell'indicatore.

Al fine di rappresentare l'impatto ambientale derivante dalla presenza di frazione estranea (FE) all'interno dei flussi di raccolta differenziata, si ritiene necessario introdurre specifici driver di ripartizione che permettano di attribuire esclusivamente la quota parte di percorrenza effettivamente imputabile alla frazione estranea stessa, eventualmente determinata sulla base dell'incidenza percentuale media della FE rilevata nelle frazioni secche avviate a recupero.

3 Richiesta di chiarimenti sul perimetro dell'indicatore R1 e sulla sua coerenza con la variabile H

Si richiede all'Autorità, in coerenza con l'allineamento dichiarato alla variabile H, di definire puntualmente R1 in modo tale da evitare che vi siano dubbi circa la sua determinazione.

In particolare, si richiede, anche in continuità della metodologia adottata nell'MTR-2, che venga espressamente confermata l'inclusione nel perimetro di R1 delle seguenti frazioni:

- Imballaggi in acciaio/alluminio;
- Imballaggi plastici biodegradabili (riconducibili al biorepack);
- carta congiunta.

Si richiede, inoltre, un chiarimento specifico sull'eventuale inclusione di ulteriori tipologie di materiali, quali ad esempio il materiale compostabile, laddove riconducibile al circuito degli imballaggi e correttamente tracciato secondo la normativa vigente.

Al fine di evitare che si verifichino disomogeneità tra i diversi ambiti tariffari a livello nazionale nella determinazione di R1, con conseguente perdita di confrontabilità dei valori dell'indicatore R1, criticità particolarmente rilevante nell'ottica della probabile introduzione di un meccanismo incentivante basato su premi e penalità, e degli impatti che R1 determina nel calcolo del limite alla crescita della tariffa ai sensi dell'MTR-3, si chiede all'Autorità di predisporre un tool di calcolo per la determinazione di R1 e di H.

4 Gestione dei flussi informativi

Non si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di gestione dei flussi tra i diversi soggetti coinvolti, come delineati nel documento per la consultazione.

L'impostazione proposta presenta rilevanti criticità, in quanto coinvolge anche soggetti non sottoposti a regolazione e centralizza la gestione dei flussi informativi sul gestore della raccolta e trasporto, il quale si troverebbe a:

- Raccogliere e trasmettere all'ETC i dati e le informazioni inerenti a *Raccimp*, comprese le frazioni estranee prodotte in tutta la filiera (raccolta, conferimento e trattamento);
- Recuperare dal gestore dell'impianto finale i valori del fattore ϵ associato all'impianto;
- Recuperare dal gestore dell'impianto intermedio:
 - le distanze complessivamente percorse per il trasporto dell'output del trattamento dei rifiuti dell'ambito tariffario all'impianto successivo;
 - la categoria di mezzo e la tipologia di combustibile utilizzata;
 - l'impianto cui è stato conferito l'output del trattamento dei rifiuti dell'ambito tariffario e il relativo fattore ϵ , con riferimento ai rifiuti urbani residui, alla frazione organica e alla frazione estranea
- Recuperare dal trasportatore le distanze complessivamente percorse per il trasporto dei rifiuti dell'ambito tariffario all'impianto di trattamento;

Questa impostazione comporta, per il gestore della raccolta e trasporto, sia la difficoltà di reperire informazioni presso soggetti terzi, senza la certezza di poter effettivamente ottenere i dati richiesti, sia un significativo incremento dei costi gestionali e di investimento. A titolo esemplificativo, il gestore della raccolta e trasporto dovrà:

- adeguare i propri sistemi informatici per produrre le informazioni richieste;
- modificare i contratti di appalto inserendo specifiche clausole che obblighino i trasportatori alla comunicazione dei dati necessari;
- rivedere le procedure interne e esterne per gestire i flussi informativi;
- riorganizzare la propria struttura organizzativa per gestire le informazioni, prevedendo personale dedicato alla raccolta dei dati.

È evidente che tali maggiori oneri dovranno trovare adeguata copertura nel metodo tariffario.

Si sottolinea, inoltre, la necessità che, anche alla luce delle modifiche organizzative e gestionali richieste e dei maggiori oneri conseguenti, gli indicatori siano definiti in modo chiaro e puntuale, al fine di evitare interpretazioni difformi o inesatte.

Sarebbe opportuno che fosse messo a disposizione dei gestori un tool di calcolo dell'indicatore R3.

5 Ipotesi regolatorie di semplificazione TQRIF

1. Osservazione in merito alla proposta di individuazione di un unico soggetto responsabile della trasmissione dei dati tramite il portale ARERA (semplificazioni TQRIF)

Non si ritiene condivisibile l'impostazione secondo cui debba essere individuato un unico soggetto responsabile della trasmissione dei dati tramite il portale ARERA.

Tale soluzione presenta criticità operative, poiché il soggetto designato si troverebbe nella posizione di dover reperire, aggregare e trasmettere dati detenuti da altri soggetti (quali i Comuni).

Oltre al rischio di mancata trasmissione dei dati o di invio di informazioni non conformi – casistiche per le quali il gestore individuato come responsabile del caricamento non può oggettivamente essere ritenuto direttamente responsabile – si evidenziano ulteriori situazioni critiche che potrebbero dar luogo a conflitti di attribuzione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti, tra cui si evidenziano:

- Ritardi nella trasmissione dei dati da parte dei soggetti titolari dell'informazione, tali da impedire al soggetto responsabile del caricamento di rispettare le scadenze imposte. In tali casi, potrebbe

generarsi un reciproco scarico di responsabilità tra il gestore detentore del dato e il gestore incaricato della trasmissione;

- Errori materiali nella fase di inserimento dei dati nel portale ARERA, aggravati dal fatto che l'operazione di caricamento avviene mediante trascrizione manuale e non tramite upload massivo automatizzato.

2. Osservazione sulla proposta di razionalizzazione del numero verde per il pronto intervento

In merito alla proposta di superare il numero verde dedicato esclusivamente al pronto intervento, estendendo la disponibilità H24 del numero verde già attivo per le altre prestazioni, si osserva che tale misura non configura una reale semplificazione per i gestori.

In numerosi casi, infatti, i gestori non dispongono attualmente di un numero verde attivo 24 ore su 24, e sarebbero pertanto tenuti ad attivare un servizio di reperibilità continuativa, con evidenti impatti organizzativi e aggravii economici.

Sebbene l'intento sia quello di razionalizzare le modalità di contatto prevedendo un numero unico, resta comunque l'obbligo per il gestore di attivare un servizio di contatto continuativo non giustificato da un'effettiva necessità per le caratteristiche del servizio.

Si propone pertanto di valutare soluzioni più flessibili e proporzionate, che consentano, ad esempio, l'attivazione – al di fuori dell'orario d'ufficio – di un sistema di messaggistica o registrazione delle chiamate, con gestione differita da parte degli uffici competenti nel primo giorno lavorativo successivo.